

**CAMERA**

# Il biotestamento slitta ancora, in aula a marzo

**S**i allunga ancora l'iter parlamentare del Ddl sul testamento biologico che doveva approdare in aula della Camera il 21 febbraio e invece ci arriverà solo a marzo. A due anni esatti dal sì del Senato arrivato nel lontano marzo del 2009. Il nuovo slittamento, questa volta, non è legato però a "opportunità" politiche quanto all'intasamento dei lavori di Montecitorio dove l'urgenza di approvare il milleproroghe (*si veda articolo in alto*) avrà la priorità assoluta.

La settimana scorsa è intanto arrivato il parere positivo, con una «condizione» e un'«osservazione» della commissione Affari costituzionali. Mentre quello della commissione Giustizia è stato rinviato. La commissione Affari sociali dovrà dunque attendere ancora per dare il via libera definitivo per l'aula.

In particolare la commissione Affari costituzionali ha chiesto ai colleghi della Affari sociali di esplicitare meglio la definizione di eutanasia e di sopprimere il carattere vincolante del parere del collegio medico, inserito nell'ultima versione del testo. L'articolo 7, comma 3, prevede infatti che «in caso di controversia tra il medico curante e il fiduciario in merito al seguito da dare alle volontà espresse dal paziente nella sua dichiarazione anticipata di trattamento, la questione venga sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, il cui parere è vincolante per il medico curante, fermo restando il diritto di quest'ultimo all'obiezione di coscienza». Secondo il parere della commissione Affari costituzionali questa norma «pone di fatto il medico curante - spiegano i deputati -

sullo stesso piano del fiduciario, in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha spesso richiamato il principio secondo il quale in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere l'autonomia e la responsabilità del medico». Da qui la richiesta di cancellare questa norma. La commissione Affari costituzionali suggerisce, infine, di valutare all'articolo 1 del Ddl «l'opportunità di definire in modo chiaro e univoco la fattispecie penale dell'eutanasia e la relativa pena». Il testo infatti vieta «ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o aiuto al suicidio, senza tuttavia - fa notare la prima commissione - fornire una definizione di eutanasia».

Per il biotestamento la strada, insomma, è ancora lunga dopo un percorso comunque tortuoso iniziato il 9 febbraio 2009 con la morte, dopo l'interruzione della nutrizione forzata, di Eluana Englaro, la donna che, per un grave incidente stradale avvenuto il 18 gennaio 1992 si era ritrovata, allora ventenne, in stato vegetativo permanente. La morte di Eluana spaccò in due la società e la politica italiana dando inizio all'iter parlamentare del Ddl sul biotestamento. Dopo il sì del Senato, il 26 marzo del 2009, il provvedimento è arrivato alla Camera dove la commissione Affari sociali l'ha approvato, con alcune modifiche significative, nel maggio dell'anno scorso. Da allora un lungo stop fino all'ultimo slittamento deciso nei giorni scorsi.

**Mar.B.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**I contenuti principali del Ddl****FORMA E DURATA**

La «Dichiarazione anticipata di trattamento» (Dat) è redatta in forma scritta, da persona maggiorenne, in piena capacità di intendere e volere, ed è raccolta dal medico di famiglia che la sottoscrive contestualmente al paziente. La "Dat", sempre revocabile e modificabile, ha validità di cinque anni ed è conservata in un apposito registro nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il ministero del Welfare.

**CONTENUTI E PALETTI**

Il cittadino può esprimere il proprio orientamento su terapie e trattamenti di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e volere. Ma non può inserire indicazioni finalizzate all'eutanasia attiva e omissiva. L'alimentazione e l'idratazione sono forme di sostegno vitale e non possono formare oggetto della «Dichiarazione anticipata di trattamento», ma potranno essere sospese in casi eccezionali: quando cioè il paziente non è più in grado di assimilarle e quando «le medesime risultino non più efficaci nel fornire i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo».

**IL MEDICO NON È VINCOLATO**

Le Dichiarazioni anticipate di trattamento non sono vincolanti per il medico. Le volontà espresse dal paziente sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.

Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute.

**IL RUOLO DEL FIDUCIARIO**

Nella Dat il dichiarante può nominare un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione. Il fiduciario si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate. In assenza della nomina di un fiduciario, la Dat prevede che i compiti previsti dallo stesso fiduciario «saranno adempiuti dai familiari (a partire dai genitori, *ndr*) indicati dal codice civile». Nel caso di controversia tra fiduciario e medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici composto da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Il parere del collegio è vincolante per il medico. Che però non è tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni scientifiche e deontologiche.

**BIOTESTAMENTO NON SOLO PER STATI VEGETATIVI**

È stata allargata la platea di persone cui si applicherà la legge, cioè non solo ai pazienti in stato vegetativo ma anche ai «soggetti che si trovino nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze» (quindi chi si trova in situazioni di fine vita).